

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

COPIA

Deliberazione n. 12

del 29.3.1999

Ufficio RAGIONERIA Visto
per l'impegno

Fondi li.....

IL RAGIONIERE MUNICIPALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza.....ordinaria di1^.....convocazione - seduta pubblica.....

OGGETTO: Approvazione regolamento per le entrate

L'anno millenovecentonovantanove addi..ventinove. ...del mese di ...marzo...
alle ore 19,45.....nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| Sindaco Orticello Onoratio | 16 Cataldi Vincenzo |
| 1 Carnevale Marco Antonio | 17 Venditti Mario |
| 2 Addessi Giuseppe | 18 Semenzato Bruno |
| 3 Turchetta Egidio | 19 Mattei Alessandro |
| 4 Di Manno Onorato | 20 di Manno Bruno |
| 5 Leone Oronzo | 21 Cardinale Antonio |
| 6 Biasillo Lucio | 22 Capasso Ettore |
| 7 Parisella Piero | 23 Corina Andreai |
| 8 Marzano Sergio | 24 Giannoni Gianni |
| 9 di Fazio Paolo | 25 Martellucci Franco |
| 10 Pietricola Vincenzo | 26 di Fazio Massimo |
| 11 Meschino Massimo | 27 L'Amante Claudio |
| 12 Fiore Giorgio | 28 Soccodato Alberto |
| 13 Forte Antonio | 29 Velletri Augusto |
| 14 De Santis Onorato | 30 Cima Maurizio Vincenzo |
| 15 D'Ambregio Enzo | |

A
A
ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
IL RAGIONIERE CAPO
(Mario Morelli)

Sono presenti n. 28 Consiglieri + il Sindaco.
Sono presenti gli Assessori: Maschietto, Parisi, Parisella, Orticelli, Cataldi, Monacelli.
Assiste il Segretario Generale Sig. Marino Martino.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giuseppe Addessi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL PRESIDENTE
F.to avv. Giuseppe Addressi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to sig. Marco Carnevale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Marino Martino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo



Si certifica che questa deliberazione

è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno
giorno 15 APR. 1999

31 MAR. 1999

e vi resterà fino al

Dalla Residenza Municipale, addi



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marino Martino.....



REGIONE DEL LAZIO
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

VISTO:

Nulle O.k.

Seduta del 12-04-99
Verbale N. 28
Latina, li 12-04-99

IL SEGRETARIO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addi,

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marino Martino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 52 del D.Lg.vo 15.12.97 n. 446 attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che l'art. 58 del D.Lg.vo 15.12.97 n. 446 apporta modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, così come disciplinata dal D.Lg.vo 504/1992;
- che l'art. 59 del D.Lg.vo 15.12.97 n. 446 concede ai Comuni la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

visti gli schemi di regolamento delle entrate predisposte dagli uffici;

visti i seguenti pareri:

- il responsabile del servizio esprime parere favorevole F.to Mario Morelli
- il responsabile di ragioneria esprime parere favorevole F.to Mario Morelli
- il segretario generale esprime parere favorevole F.to Marino Martino

con la seguente votazione resa per appello nominale:

presenti 29

favorevoli 16

astenuiti 1 (Corina)

contrari 12 (Fiore, Forte, De Santis, D'Ambrogio, Venditti, Cardinale, Capasso, Giamoni, di Fazio Massimo, L'Amante, Velletri e Cima)

DELIBERA

- 1) di approvare con riferimento agli artt. 52 e 59 del D.Lg.vo 15.12.97 n. 446 i seguenti regolamenti:
 - a) regolamento sulle entrate comunali che si compone di n. 19 articoli
 - b) regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione che si compone di n. 15 articoli
 - c) regolamento sull'LC.I che si compone di n. 9 articoli
 - d) integrazione regolamento della tassa rifiuti solidi urbani



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
COMPOSTO DA N. 15 ARTICOLI

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione dei contribuenti

Art. 3 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente ovvero dal Contribuente secondo le modalità del presente Regolamento .

Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, e, in casi particolari, mediante avviso pubblico, nel quale devono essere indicati:
 - a) la data e il luogo di comparizione del contribuente;
 - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento;
 - d) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge;
 - f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, determina il mancato avvio del procedimento senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriori comunicazioni al contribuente, ed impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali

I. Il Comune di _____, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e nazionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei seguenti tributi :
 - a) l'imposta comunale sugli immobili;
 - b) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 - e) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - d) la tassa sui rifiuti solidi urbani.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
4. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.
5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
6. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

6. Nella richiesta, con istanza in carta semplice da depositare nel corso degli incontri fissati con l'Ufficio per il Contraddittorio, il Contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione producendo altresì ogni altra documentazione e quant'altro ritenuto necessario per la definizione degli ulteriori periodi d'imposta.

7. L'ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sarà specificato la documentazione e gli elementi prodotti dal Contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio, indica, inoltre, la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all' art. 8 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

8. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

Art. 7 - Procedimento ad iniziativa dei contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni, o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale adesione.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.

3. La proposta di definizione dell'accertamento deve essere richiesta all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza spedita con raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso e deve indicare le Generalità del Contribuente, il domicilio ed il codice fiscale, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, il recapito telefonico.

4. L'impugnazione dell'avviso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.

5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi del precedente comma 1, lett a) determina il mancato avvio del procedimento, con la conseguenza che viene precluso l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente di cui al successivo art.7 del Regolamento per gli stessi periodi d'imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
5. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto da responsabile del servizio e dal responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

Art. 6 - Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio.

1. Le persone fisiche agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche agiscono in persona del Legale Rappresentante o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo.
3. Il contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
5. Per le stesse finalità di cui al precedente art. 1, è possibile, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di accertamento con adesione, su richiesta del Contribuente, definire ulteriori e diversi periodi d'imposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 8 - Atto di accertamento con adesione

1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione, l'Ufficio ed il contribuente pervengano alla definizione del tributo, viene predisposta dall'Ufficio la proposta di definizione con adesione e sottoposta al Contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - ◆ gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - ◆ la motivazione della definizione;
 - ◆ le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
 - ◆ le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale e speciale e Responsabile del Servizio o suo delegato.

Art. 9 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. La rinuncia potrà riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del Contribuente, sia quella richiesta dal Contribuente ai sensi dell'art.6 comma 5 del Regolamento.
3. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 6 comma 7, e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.

Art. 10 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

7
K

7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

8. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

9. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

10. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo.

11. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento.

Art. 13 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né, dal contenuto della dichiarazione né, dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 14 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Qualora il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento e rinunci a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo al pagamento delle somme complessivamente dovute entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato ad iniziativa del contribuente, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, rende inapplicabile la riduzione ad un quarto della sanzione irrogata.
4. L'infruttuoso esperimento del previo tentativo di concordato ad iniziativa dell'Ufficio, non preclude al contribuente la possibilità di avvalersi dell'istituto premiale della riduzione ad un quarto della sanzione irrogata a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

ca

- +
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 11 - Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione e sino alla scadenza di ciascuna rata.
2. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori ai dieci milioni.
3. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano ragioni, da motivare, l'istanza è accolta.
4. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'accertamento con adesione.
5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 20.000.000 , può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art 12 - Quietanza di pagamento

1. Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
 2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata, il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata, e i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.
 3. L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
- 07

5. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché, quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV

Disposizioni Finali

Art.15 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
- 3 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.